



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

REATI SOCIETARI

1) La condotta tipica punita.

L'art. 25-ter del decreto ("Reati societari") richiama i reati di cui agli artt. 2621 c.c., 2622 c.c., 2623 c.c. (abrogato), 2624 c.c. (abrogato), 2625 c.c., 2626 c.c., 2627 c.c., 2628 c.c., 2629 c.c., 2629-bis c.c., 2632 c.c., 2633 c.c., 2635 c.c. (come modificato dalla L. 06.11.12. n. 190), 2636 c.c., 2637 c.c., 2638 c.c., vale a dire:

L'articolo 25 ter del decreto, come modificato dalla Legge n. 69 del 27/5/2015, prevede:

Art. 25 ter – Reati societari: *1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;*
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;*
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.*

Abrogata la lett. c).

La modifica trova ragione nella nuova formulazione dei reati previsti dagli artt. 2621 e 2622 c.c. e per l'introduzione dell'art. 2621 bis c.c., che si riportano:

- *False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)*

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali: *[I]. Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

[II]. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621 bis c.c. – Fatti di lieve entità: *[I]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

[II]. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- *False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)*

Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate: *[I]. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o*



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

[II]. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

[III]. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Le citate ipotesi di reato prevedono una condotta che coincide quasi totalmente e si differenziano solo per il verificarsi (art. 2622 c.c.) o meno (art. 2621 c.c.) di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.

Soggetti attivi dei reati sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società.

• *Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali. Il reato è aggravato se la condotta ha cagionato un danno ai soci (ulteriore aggravante si applica se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante).

• *Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 cod. civ.)*

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori che procedono, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Non sono punibili i soci beneficiari, salvo ipotesi di concorso eventuale.

• *Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 cod. civ.)*

Anche in questo caso, autori del reato sono gli amministratori che (salvo il fatto non costituisca più grave reato) ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Vale quanto si è scritto sopra per il concorso eventuale di soci.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

• *Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 cod. civ.)*

Anche in questo caso, autori del reato sono gli amministratori che – fuori dai casi consentiti dalla legge – acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali (ovvero azioni o quote emesse dalla società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

• *Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 cod. civ.)*

Commettono il reato gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

• *Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis cod. civ.)*

L'articolo in esame sanziona la condotta dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza) che ometta di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società (art. 2391 c.c.). Il fatto è punito quando da esso derivi danno alla società o a terzi.

• *Formazione fittizia del capitale (art. 2632 cod. civ.)*

Commettono il reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

• *Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 cod. civ.)*

Autori del reato sono i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

• *Corruzione tra privati (art. 2635 cod. civ.)*

La norma, recentemente modificata ed introdotta, agli effetti del D. Lgs. 231/01, con L. 06.11.12, n. 190, punisce la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio o obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società. La pena è inferiore se il reato è commesso da soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza delle figure sopra indicate. E' punito anche il soggetto che effettua la dazione illecita.

Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani od europei.

• *Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.)*

Il reato può essere commesso da chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

• *Aggiotaggio (art. 2637 cod. civ.)*

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

• *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza (art. 2638 cod. civ.)*

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzata con due condotte distinte:

- 1) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- 2) con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori;

2) Le aree a rischio.

Si può escludere il rischio di commissione di tutte le condotte che presuppongono l'assetto societario dell'ente e, a maggior ragione, la quotazione in borsa. Fatta tale premessa, al fine di evitare condotte anche solo potenzialmente delittuose, si ritiene possano considerarsi (sia pur astrattamente) a rischio le seguenti aree:

- redazione e tenuta della contabilità;
- predisposizione di comunicazioni riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- predisposizione e divulgazione, verso l'esterno, di dati o notizie (anche ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto) relativi comunque all'Ente;
- gestione dei rapporti con i revisori;
- compimento di operazioni di significativo rilievo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno essere suggerite da chiunque operante all'interno della società o dall'OdV.

3) I destinatari.

La presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da dipendenti (anche medici) e amministratori della società, nonché da consulenti (anche medici con contratto di libera professione) e collaboratori.

Allorché coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, tali soggetti devono attenersi a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla legge, dal Codice Etico ed in generale dai protocolli adottati dall'Ente.

Ai consulenti ed ai partner deve essere resa nota l'adozione del modello e del Codice il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, tutti i destinatari del modello dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai reati in esame ovvero da comportamenti che, sebbene non costituiscano ipotesi di reato tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente; in particolare, è fatto divieto di predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente, omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Ente;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Ente e dei suoi organi: in particolare è fatto divieto di tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo della gestione dell'Ente da parte dei suoi organi;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio dell'Ente al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna.

Segnatamente per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti dell'Ente una adeguata documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'agevole registrazione contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità;
- la ricostruzione accurata dell'operazione, anche al fine di ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Il sistema di controllo deve essere costituito, nelle sue linee generali, secondo i principi di seguito descritti:

- *tracciabilità delle operazioni/atti*: ogni operazione di un fatto gestionale sensibile e/o rilevante deve essere documentato, coerente e congruo, così che in ogni momento sia possibile identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, rilevato nei libri, controllato l'operazione).
- *separazione delle funzioni*: all'interno del processo aziendale, funzioni separate devono decidere un'operazione, autorizzarla, eseguirla operativamente, registrarla e controllarla. Una contrapposizione tra responsabilità risulta opportuna in quanto disincentivante la commissione di errori o irregolarità da parte di una funzione ed eventualmente permette l'individuazione da un'altra coinvolta nel processo.
- *identificazione e responsabilità dell'operazione/processo*: ogni operazione gestionale deve essere documentata coerente e congrua e comunque tale da consentire in ogni momento di identificare la responsabilità di chi ha operato
- *evidenza formale dei controlli*: i controlli gerarchici di un processo o di una procedura devono essere adeguatamente formalizzati e documentati, cosicché si possa, anche in un momento successivo, identificare chi ha eseguito un controllo ed il suo corretto operare.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

- *formalizzazione ed archiviazione dei documenti rilevanti*: i controlli debbono adeguatamente essere formalizzati riportando la data di compilazione/presa visione del documento e la firma riconoscibile del compilatore/supervisore. Gli stessi devono essere archiviati in luoghi idonei alla conservazione, al fine di tutelare la riservatezza dei dati in essi contenuti e di evitare deterioramenti, danni e smarrimenti. Le stesse indicazioni devono ritenersi applicabili, per analogia, anche altri documenti registrati su supporto elettronico.

4) Linee di condotta finalizzate ad evitare la commissione di reati.

Ogni operazione di natura contabile dovrà trovare fondamento e/o giustificazione documentale (cartacea, da custodirsi in appositi schedari e/o informatica salvata su idoneo supporto) ad es. contratti, fatture, ordini ecc...

Per effettuare un pagamento (anche a mezzo di home-banking), il dipendente dovrà essere autorizzato con delega scritta del CdA.

Il CdA, coadiuvato dal personale amministrativo-contabile e dai professionisti, anche esterni (es. commercialista) è tenuto a:

- curare che la documentazione contabile idonea alla redazione del bilancio di esercizio venga predisposta e diffusa secondo veridicità e correttezza;
- curare che la procedura aziendale garantisca:
 - il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili di cui agli articoli 2423, 2423 bis e 2423 ter c.c.;
 - il rispetto del principio di completezza del bilancio, mediante l'indicazione di tutti i dati prescritti dalla normativa vigente;
- trasmettere i dati all'ufficio responsabile in modo che resti traccia dei vari passaggi e siano identificabili i soggetti che hanno operato.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti l'Ente, è fatto obbligo a tutti i dipendenti, al CdA ed a ciascun amministratore/procuratore/delegato di attenersi a quanto previsto dal Codice Etico e dai principi generali di cui sopra.

Nel compimento di operazioni di significativo rilievo l'Ente dovrà attenersi ai principi di veridicità e correttezza e secondo quanto disposto dal Codice Etico e dai principi generali di cui sopra.

5) Istruzioni e verifiche dell'organismo di vigilanza.

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV, in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV deve:

- monitorare l'efficacia delle procedure interne per la prevenzione di detti reati;
- esaminare eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari;
- indicare all'organo amministrativo eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già adottati dalla società.

L'OdV deve comunicare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, al Consiglio di amministrazione e ai Revisori.



FONDAZIONE PONTIROLO ONLUS INTERCOMUNALE

Via Alessandro Volta n. 4 - 20090 Assago (MI)

Tel 02/45.700.758. - Fax 02/89.77.06.74. - E-mail: info@pontirolooonlus.it - Sito Internet: www.pontirolooonlus.it

6) Protocolli specifici di prevenzione.

Il rispetto dei principi stabiliti ai precedenti punti 3) e 4) consente di valutare non necessario adottare specifici protocolli procedurali.